Informazioni relative alla procedura di casi Commissione paritetica di fiducia (CPF) fisioterapia H+ - santésuisse/LAINF/AM/AI

Informazioni generali

1. Basi legali secondo la LAMal

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) conosce due diverse situazioni che, nell'ambito delle assicurazioni sociali malattia, possono prodursi in caso di controversie:

Le controversie tra un assicuratore malattia e una persona assicurata vengono regolate con un'ordinanza, che successivamente può essere sottoposta, per giudizio, al tribunale cantonale o federale delle assicurazioni (cfr. LAMal art. 80, 85 bis 88 e 91).

Le controversie tra assicuratori e fornitori di prestazioni (per quanto attiene agli assicuratori malattia e Ospedali / Cliniche / Case di cura) possono essere sottoposte direttamente al tribunale arbitrario cantonale e successivamente al tribunale federale delle assicurazioni (cfr. LAMal art. 89 e 91). Con l'introduzione, nel 1996, della nuova legge federale sull'assicurazione malattie l'obbligo di fare appello, prima del giudizio del tribunale arbitrario, ad una commissione paritetica di fiducia (CPF) è decaduto. Considerato però come nel passato la CPF ha dato prova della sua utilità, l'Associazione Svizzera di Fisioterapia e santésuisse si sono accordati per mantenere questa istituzione. Questo per poter aiutare a meglio realizzare le disposizioni di legge e del contratto tariffale (cfr. art. 9 della convenzione tariffale Associazione Svizzera di Fisioterapia - santésuisse, così come l'accordo separato in merito alla commissione paritetica di fiducia). Il Consiglio Federale, accettando con decisione del 1° luglio 1998 la convenzione tariffale, ha in pratica sostenuto queste intenzioni.
Questo verrà così ripreso per il contratto con H+ Gli Ospedali Svizzeri.

Basi legali per gli assicuratori sociali federali (LAINF, AM, AI)
Quale istanza contrattuale di conciliazione per le controversie funge per tutti i cantoni, secondo l'art. 7 della convenzione tariffale del 15 dicembre 2001 una Commissione paritetica di fiducia (CPF).

La CPF funge quale istanza di conciliazione pregiudiziaria per tutte le divergenze d'opinione che possono derivare dall'uso del tariffario di fisioterapia.

Compiti / competenze della CPF
La CPF è unicamente competente per i casi in cui vi sia una controversia tra un assicuratore e un/a Ospedale / Clinica / Casa di cura, derivanti dall'utilizzo concreto della convenzione tariffale. La CPF non è quindi un ufficio informazioni nè tanto meno, e in maniera più generale, un „muro del pianto". Nel caso di procedure davanti al tribunale arbitrario o a quello federale delle assicurazioni, alle parti coinvolte possono essere imposti termini e obbligazioni precisi (ad es: inoltro di prove, documenti, etc.).

La CPF, diversamente dalle istanze giudiziarie, non possiede potere decisionale. Essa può dunque deliberare unicamente quale istanza di conciliazione e quindi le sue decisioni diventano vincolanti solo nel caso in cui vengano accettate da entrambe le parti.

La CPF presenterà una proposta di conciliazione anche nei casi in cui una delle parti non dovesse esprimersi o lo facesse solamente in modo parziale in merito alla situazione. Al contrario, nelle procedure davanti al tribunale arbitrario/ tribunale federale delle assicurazioni, alle parti in causa possono essere imposti termini e ampie obbligazioni (ad es: inoltro di prove, documenti, etc.). Per le procedure davanti alla CPF non si percepiscono costi, salvo nel caso di parti che agiscono intenzionalmente.

2. Iter procedurale davanti alla CPF

Dopo aver inoltrato la documentazione completa alla CPF, viene innanzitutto lasciata la possibilità alla controparte di prendere posizione e di esprimere il proprio punto di vista. Se necessario la CPF richiede ulteriori informazioni e maggiore documentazione o ne sottolinea la carenza.

Se, entro 4 mesi dall'inoltro di una documentazione completa, la CPF non riesce a sottoporre una proposta di conciliazione, o se quest'ultima viene rifiutata da una delle parti, è possibile adire il tribunale arbitrario competene (cfr. art. 6 par. 5 dell'accordo sulla CPF).

Nel caso in cui una procedura viene portata davanti a un tribunale arbitrario o al tribunale federale delle assicurazioni le parti in causa hanno l'obbligo di informare la CPF del verdetto finale.